

LE NOVITÀ DELLA CIRCOLARE N. 7/2021 (5^a parte)

Informativa n. 43

29 luglio 2021

Dopo aver illustrato nella precedente Informativa 730 le novità riguardanti le detrazioni per recupero del patrimonio edilizio, si prosegue l'analisi dei principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 25 giugno 2021, n. 7.

In questa informativa, in particolare, si affrontano le novità previste per:

- il **sisma bonus**;
- il **bonus verde**;
- l'installazione di **infrastrutture di ricarica** dei veicoli elettrici;
- il **bonus arredo**.

DETRAZIONE PER ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE (SISMA BONUS)

Come ricordato dalla stessa Agenzia nella Circolare in esame, per le spese di interventi antisismici, sostenute dal 1° luglio 2020, qualora ricorrano i requisiti, il contribuente **può usufruire del superbonus**.

PRESENTAZIONE ASSEVERAZIONE TARDIVA

Come noto, le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per il rilascio dell'attestazione da parte dei professionisti, sono state indicate dal D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, come da ultimo modificato da D.M. 9 gennaio 2020 e 6 agosto 2020, n. 329.

Il **progettista** dell'intervento strutturale deve **asseverare** la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato. Tale asseverazione va **allegata** alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti; **per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020**, l'asseverazione va presentata **contestualmente** al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «**e comunque prima dell'inizio dei lavori**».



Se l'asseverazione è tardiva, ossia non conforme a quanto sopra indicato, il contribuente decade dalla possibilità di accedere al sisma bonus e potrà, invece, usufruire della detrazione per recupero edilizio prevista per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR).

RIPRODUZIONE VIETATA

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

A seguito della nuova definizione di ristrutturazione edilizia, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'agevolazione spetta anche **a fronte di interventi di demolizione e ricostruzione, qualificabile come "ristrutturazione edilizia"**, comprendendo anche le spese relative all'incremento di volume nell'ambito dei lavori effettuati.

► Per la nuova definizione di ristrutturazione edilizia, si rimanda all'apposito paragrafo nell'Informativa 730 22 luglio 2021, n. 22.

CUMULABILITÀ DETRAZIONE SISMA BONUS CON CONTRIBUTI PUBBLICI

L'Agenzia delle Entrate ha fornito delle precisazioni in merito alla **cumulabilità** della **detrazione per sisma bonus con i contributi pubblici** per la riparazione e ricostruzione di edifici danneggiati da eventi sismici, riprendendo quanto precisato nella **Risoluzione 23 aprile 2021, n. 28**.



La detrazione sisma bonus si applica:

- solo con riferimento **alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo** concesso a fronte dello stesso intervento;
- nel caso di **interventi di riparazione o ricostruzione di edifici danneggiati già oggetto di contributi pubblici in passato**, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le **opere di ulteriore consolidamento** dei medesimi edifici;
- alle spese sostenute **per le opere di "completamento" dell'intervento "complessivamente considerato"**, che non sarebbero autonomamente agevolabili, anche nel caso in cui siano le sole spese rimaste a carico del contribuente in quanto il contributo copre l'intero importo delle spese sostenute per l'intervento "principale".

INTEGRAZIONE TITOLI ABILITATIVI

Nel caso di interventi:

- su **immobili ubicati nelle zone sismiche 2 e 3**, per i quali il D.L. n. 34/2019 ha disposto l'applicabilità del sisma bonus solo dal 1° maggio 2019 (in precedenza erano ammessi solo gli immobili in zona sismica 1);
- con **procedure autorizzatorie** rilasciate **dopo il 1° gennaio 2017** ma **prima del 1° maggio 2019**, senza che sia stata presentata l'asseverazione, in quanto, all'inizio i lavori, non erano compresi nelle fattispecie agevolabili,

la detrazione può essere attribuita a condizione che **l'asseverazione** sia presentata dall'impresa **entro la data di stipula del rogito dell'immobile** oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.



Richiamando il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 5 giugno 2020, l'Agenzia ha precisato che la **facoltà di integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione**, può essere effettuata anche in relazione agli immobili siti nei Comuni che alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo originario, erano ricompresi in zona sismica 4, (quindi esclusi dalla detrazione in esame) e, **solo successivamente**, a seguito dell'emanazione di disposizioni regionali, **sono stati riclassificati nelle predette zone 2 e 3**.

DOCUMENTAZIONE

Considerando che per le spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico si può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il con-

tribuente deve presentare **apposita dichiarazione sostitutiva** in cui attesta di **non avere usufruito di tali opzioni**.

BONUS VERDE

La Circolare n. 7/2021 analizza anche la disciplina del **bonus verde**, ossia la detrazione del 36% delle spese documentate e sostenute per:

- interventi di **sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti**, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di **coperture a verde e di giardini pensili**.

Rispetto a quanto indicato nella medesima Circolare dello scorso anno, non si segnalano elementi di novità; l'Agenzia anticipa, tuttavia, che **la detrazione in esame è stata prorogata anche per le spese sostenute nel 2021** (comma 76, art. 1, Legge n. 178/2020).

INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Per le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l'acquisto e la posa in opera di **infrastrutture di ricarica** dei veicoli alimentati ad energia elettrica, incluse le spese strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento, spetta una detrazione d'imposta pari al 50%.

La detrazione è riconosciuta anche **per i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva, fino ad un massimo di 7 kW**.



*A tal proposito, l'Agenzia precisa che, considerando che la norma fa riferimento alla "richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW", si ritiene che tale limite, funzionale all'installazione della infrastruttura di ricarica, si riferisce **all'ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva da parte dell'utente** e che, quindi, si aggiunge a quella già a sua disposizione.*

Nella Circolare, si ricorda che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, qualora l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti che usufruiscono del superbonus, si potrà accedere all'aliquota agevolata del 110%.

DOCUMENTAZIONE

Per le spese sostenute, agevolabili con la detrazione del 50% o del 110%, il contribuente potrà optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura: la Circolare, però, a differenza delle altre agevolazioni sopra analizzate, **non indica nella documentazione da controllare** in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, **l'autocertificazione del contribuente in cui attesta di non avere usufruito di tali opzioni**.

Si ritiene, tuttavia, opportuno richiedere anche tale documentazione.

BONUS ARREDO

Nella Circolare in esame, l'Agenzia delle Entrate ha **esteso in via interpretativa gli interventi che permettono di accedere al bonus arredo**, recependo dei chiarimenti forniti in alcune Risposta ad Interpello (n. 419/2020 e n. 558/2020) e nella Circolare n. 30/2020.



*È stato, infatti, precisato che rientrano tra gli interventi di recupero edilizio anche quelli finalizzati alla **riduzione del rischio sismico** e, quindi, il **bonus mobili spetta anche nel caso di spese agevolabili con il sismabonus** (con aliquote ordinarie o al 110%).*

Costituiscono, quindi, valido presupposto per l'accesso al bonus mobili anche:

- gli **interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica** effettuati su parti comuni condominiali;
- l'acquisto di **case antisismiche**;
- gli interventi sismabonus **agevolabili** ai fini della detrazione **del 110%**.



*La Circolare in esame precisa inoltre che **non possono essere compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili**, oltre alla realizzazione di posti auto o box pertinenziali e agli interventi di prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, anche gli **interventi per i quali si usufruisce delle detrazioni spettanti per interventi finalizzati al risparmio energetico**, cd. **ecobonus**.*

CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA SPESE PER INTERVENTI CHE DANNO DIRITTO AL BONUS

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura per le spese relative agli **interventi che permettono di accedere alla detrazione**, il bonus mobili è comunque **ammesso**.

In sede di assistenza fiscale, si dovrà ad ogni modo **verificare il rispetto dei requisiti** per poter usufruire del recupero edilizio o del sismabonus.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici devono essere effettuate mediante:

- bonifico bancario o postale;
- carte di credito o debito;
- finanziamento a rate.

L'Agenzia precisa che tale modalità deve essere osservata anche per **il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni**.